

Regione Toscana. D.P.G.R. 16 marzo 2010, n. 30/R

Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R), in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Publicato nel B.U. Toscana 24 marzo 2010, n. 17, parte prima

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;

Visto il regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R);

Vista la Delib.G.R. 8 febbraio 2010, n. 126 e la Delib.G.R. 15 febbraio 2010, n. 157;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010;

Vista la Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 315;

Considerato quanto segue

1. è necessario provvedere alla correzione di due errori materiali contenuti nel regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R (Modifiche al D.P.G.R. n. 47/R del 2003) con cui sono stati erroneamente modificati gli articoli 15 comma 5 e 16 comma 5 del regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32);

2. è necessario modificare anche il comma 2 della norma transitoria del D.P.G.R. n. 88/R del 2009 per effetto della correzione di cui sopra;

3. è necessario prevedere l'immediata efficacia delle presenti disposizioni per limitare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme erroneamente modificate;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1. Modifiche all'articolo 15 del D.P.G.R. 47/R del 2003

1. Il comma 5 dell'articolo 15 del regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione delle legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

“5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.”.

Art. 2. Modifiche all'articolo 16 del D.P.G.R. 47/R del 2003

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del D.P.G.R. 47/R del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.”.

Art. 3. Modifiche all'articolo 18 del D.P.G.R. 88/R del 2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R) è sostituita dalla seguente:

“a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;”.

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.